

14.CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA N. 19026 DEL 10 SETTEMBRE 2014
(responsabilità solidale - dichiarazione congiunta - moglie del professionista)

La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, dal momento che la norma pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte e che, con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti hanno accettato "anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto". La norma ha superato il vaglio del controllo di legittimità costituzionale e la Consulta ha, in particolare, affermato che dubbi di costituzionalità non possano porsi, in relazione al principio di capacità contributiva, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere ipotesi di solidarietà tributaria, purché il coobbligato non sia estraneo alla posizione giuridica del debitore principale (Corte Cost. ordinanza 215/2004). La posizione della moglie, coobbligata in solido, è quindi garantita dal poter contestare, anche nel merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, la obbligazione del coniuge, entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale ella venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti.